

ALLEGATO 6. CALCOLO DELLE INDENNITÀ PREVISTE NEL PSR PER LE AZIENDE UBICATE IN ZONE MONTANE O IN ZONE CARATTERIZZATE DA ALTRI SVANTAGGI (ART. 37 REG. CE 11698/2005)

Misura 211 - *indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*

Misura 212 - *indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone diverse*

L'articolo 37 del Reg. (CE) 1698/05 disciplina le indennità per la compensazione agli agricoltori per i costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali.

Dal punto di vista metodologico, l'indennità concessa per ettaro di SAU, è calcolata in base alla quantificazione dello svantaggio naturale che caratterizza le aree montane e le altre aree svantaggiate rispetto al resto del territorio regionale (zone non svantaggiate). L'indicatore utilizzato per la quantificazione dello svantaggio è rappresentato dal RLS per ettaro di SAU. Tale indicatore viene calcolato come media dei valori comunali, per ciascuna delle aree considerate.

Nelle aree montane, il valore dell'aiuto è quantificato in base alla differenza tra il RLS per ettaro di SAU delle aree non svantaggiate (908 Euro) e il RLS per ettaro di SAU delle aree montane (446 Euro); poiché la differenza tra i due indicatori considerati (462 Euro) è di gran lunga superiore all'importo massimo dell'aiuto alle aziende ubicate in tali aree del territorio regionale che è fissato in 200 Euro per ettaro.

L'indennità compensativa per le altre aree svantaggiate è quantificata con un procedimento analogo. In questo caso, l'aiuto è fissato in 120 Euro, esattamente pari alla differenza tra il RLS per ettaro delle aziende ubicate nelle aree svantaggiate non montane (788 Euro) e il RLS per ettaro delle aziende ubicate nelle aree non svantaggiate della regione (908 Euro)

Gli importi dell'aiuto previsti dal piano (fino ad un massimale di 200 euro/ha) risultano nel differenziali di variazione calcolato. All'interno di questo ambito di variazione il piano prevede una differenziazione legata all'ampiezza aziendale, modulato in modo decrescente rispetto alla superficie interessata.

Lo svantaggio naturale è particolarmente accentuato per le aziende di piccole e piccolissime dimensioni strutturali in quanto difficilmente meccanizzabili e con un carico di lavoro per unità di superficie molto più alto che non nelle aree non svantaggiate.

Per questo il piano adotta una differenziazione dell'aiuto in funzione della dimensione aziendale per azzerarsi nelle aziende con superficie beneficiaria superiore ai 100 ettari.

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).